

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi previsti a decorrere dal 27 ottobre 2018.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE.**

Decisione

E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 27 ottobre 2018 e fino alla revoca del presente provvedimento, lo stato di preallarme sul territorio regionale, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 27/2018 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Atti presupposti

- Allerta regionale n. 27/2018 del 26 ottobre 2018 diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione, conseguente all'avviso meteo di criticità idrogeologica e di criticità idraulica emesso dal Centro Funzionale decentrato il 26 ottobre 2018 alle ore 12.15, contenente gli scenari di criticità previsti per fenomeni di piogge intense, temporali e vento molto forte in particolare sulle zone di allertamento A e B della Regione Friuli Venezia Giulia, a partire dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2018 e fino alle ore 18.00 del 30 ottobre 2018;
- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres.;

Motivazione

Dal citato documento emerge che:

- su tutta la regione sono previsti piogge molto intense e vento molto forte;
- il verificarsi di tali eventi può comportare locali situazioni di piena dei principali corsi d'acqua della Regione, situazioni di crisi della rete idrografica minore e del drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii con possibili interruzioni della viabilità, anche per problematiche connesse al vento. Sulla costa non si escludono problematiche legate alle mareggiate.
- previsione del perdurare della situazione di criticità per i giorni successivi con possibile aggravamento della situazione medesima con passaggio alla fase operativa di allarme.

Risulta, pertanto, indifferibile l'adozione dello stato di preallarme con decorrenza dalla data odierna.

**Riferimenti
normativi**

- a) legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento all'articolo 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE

arch. Riccardo Riccardi

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- dott. Massimiliano Fedriga -